



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 021

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere	X	
WEBER Fabio	- Consigliere		

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.

La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell’articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

Le nuove norme sostituiscono e abrogano (vedi articolo 49 D.lgs n.51/2018) le regole contenute nel Codice della privacy per quel che concerne i trattamenti dei dati per ragioni di giustizia e quelli da parte delle Forze di polizia. Pertanto, i trattamenti effettuati per finalità di polizia da ora in poi non vedono più l’applicazione dell’art. 53 D.Lgs n. 196/2003, bensì la nuova normativa (ad esempio la videosorveglianza effettuata dalle forze di polizia per fini di pubblica sicurezza).

Ritenuto dunque opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle “*Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010*” e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell’Amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di

data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;

- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- finalità dell'attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;

e in generale, criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate:

- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679;
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che *“per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* e che *“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*;
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto *“Sistemi di videosorveglianza”*, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come *“l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Codice”*;
- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che *“i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e 4 della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”*. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste

dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Ritenuto quindi opportuno, al fine di adeguare la normativa interna comunale alle nuove disposizioni sopra richiamate, approvare il Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini.

Dato atto che l'articolo 49 comma 3 lettera a) del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm prevede in capo al Consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini composto da n. 15 articoli allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa e depositato agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto sopra esposto, il nuovo "*Regolamento degli impianti di Videosorveglianza del Comune di Fai della Paganella*".
2. **Di stabilire** che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e nel Sito Internet del Comune.
3. **Di dare atto** che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
4. **Di dare atto** che il presente regolamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
5. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Mottes Mariavittoria -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 24.07.2024 al 03.08.2024

li, 24.07.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e divenuta esecutiva il **4 AGOSTO 2024** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -